

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 025/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 240/CGF– RIUNIONE DEL 12 APRILE 2013**

I^o COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Lucio Molinari, Dott. Salvatore Mezzacapo; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO CALC. DONI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 2571/856 PF10-11/SP/BLP DEL 5.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 4.3.2013)

Con decisione del 4 marzo 2013, Com. Uff. n. 70, la Commissione Disciplinare Nazionale, infliggeva al calciatore dell'Atalanta Cristiano Doni la squalifica per mesi 5“ per avere violato i doveri di correttezza, lealtà e probità da osservare in ogni rapporto riferibile all'attività agonistica, intrattenendo relazioni personali con alcuni esponenti della tifoseria ultrà locale, fra i quali alcuni sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi, così dimostrando di essere il punto di riferimento dei tifosi più violenti e di quelli che volevano alterare i legittimi e regolari rapporti di sostegno nei confronti della squadra, legittimando il loro ruolo di fronte ai compagni di squadra e alla società”.

La vicenda trae origine da indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Bergamo circa episodi riguardanti frange di tifoseria violenta, nel corso delle quali erano emersi contatti tra esponenti di tali frange ed il Doni. In particolare l'autorità giudiziaria procedente trasmetteva alla Procura Federale le dichiarazioni rese dal calciatore il 16 febbraio 2011 ed i verbali riassuntivi delle intercettazioni telefoniche intercorse tra lo stesso Doni ed un tifoso.

Da tali intercettazioni emergeva, secondo la interpretazione della Procura Federale condivisa dal giudice di prime cure, un comportamento del giocatore adesivo rispetto a quello del suo interlocutore, in particolare in relazione alle pesanti censure rivolte dai tifosi al suo compagno di squadra Guarente, tanto da integrare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare la condotta dei tesserati.

Avverso tale decisione presentava reclamo il calciatore, che sostanzialmente si doleva della interpretazione errata del suo colloquio telefonico nel corso del quale, a suo dire, egli aveva anzi cercato di tutelare i suoi colleghi, ed in particolare il Guarente, le cui prestazioni professionali erano contestate dai tifosi ultrà. Aggiungeva anche di aver avuto un solo contatto telefonico con la persona intercettata, della quale peraltro sapeva che era stato oggetto di Daspo, e concludeva, ritenendo eccessiva la sanzione inflitta, chiedendo la sua riduzione ai minimi edittali.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento almeno nella parte relativa alla rideterminazione della pena inflitta.

Pur non potendo, infatti pervenire alla irrogazione del minimo assoluto, secondo l'unica richiesta defensionale, poiché in realtà tra il Doni e l'esponente del tifo in questione vi furono non una sola ma più telefonate, dimostrazione questa di un rapporto consuetudinario e non assolutamente occasionale, ed anche perché si incontrerebbe una grande difficoltà a considerare il loro contenuto quale sostegno ai colleghi di lavoro, vi è spazio, anche sulla scorta della stessa giurisprudenza di questa Corte, per una rimodulazione della sanzione.

Considerando, allora, i provvedimenti disciplinari adottati in casi analoghi, ma non, come sostiene il Doni, identici, in quanto caratterizzati dall'essere avvenuti sul campo di giuoco e quindi in condizioni assolutamente particolari e fuori della possibilità di controllo dei calciatori, appare più equa e, sul piano della dosimetria della pena, più adeguata alla entità dell'infrazione, la squalifica per mesi 3.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Doni Cristiano riduce la sanzione della squalifica per mesi 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Lucio Molinari, Dott. Umberto Maiello, Avv. Mario Antonio Scino; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VICENZA DEL 29.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti del sig. Franco Semioli, calciatore tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di €3.000,00 *“per avere, al 32 del primo tempo, colpito con una manata al volto un avversario procurandogli una lieve ferita al labbro, per avere, inoltre, all'atto dell'espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, rivolgendogli un'espressione irrispettosa”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Vicenza Calcio S.p.A., all'uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante, presente il calciatore Semioli, all'esito della discussione.

Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata ed i cui contenuti assertivi sono stati integralmente confermati dal predetto direttore di gara, all'uopo sentito dalla Corte.

Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che *“al 32 del 1° T il n. 30 Semioli Franco, dopo aver ricevuto un fallo, reagiva colpendo al volto volontariamente il diretto avversario con una manata procurandogli una ferita lieve al labbro inferiore, alla notifica dell'espulsione si avvicinava al mio volto a circa 5 cm, urlandomi "stai rovinando la partita”*.

Le suddette circostanze sono state confermate dall'arbitro dell'incontro con supplemento di rapporto, in data 12.4.2013, in cui il predetto direttore di gara confermava quanto già refertato, precisando che *“al 32 del 1 ° tempo il Sig. Semioli Franco della società Vicenza, dopo aver ricevuto un fallo (trattenuta di maglia), colpiva al volto volontariamente il diretto avversario con una manata procurandogli una ferita al labbro inferiore, alla notifica dell'espulsione il sig. Semioli mi si avvicinava fino ad arrivare ad una distanza di 5 cm al mio volto urlandomi più volte ” stai rovinando la partita”*

A fronte delle divise risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla società ricorrente, secondo cui verrebbe in rilievo una condotta non violenta, posta in essere dal calciatore durante una fase di gioco nel tentativo di divincolarsi.

Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita di entrambe le condotte in addebito, rilevando, nel primo caso, l'intrinseca attitudine del comportamento sopra descritto a cagionare all'avversario lesioni personali, poi concretamente verificatesi, e, nel secondo caso, le modalità esecutive della condotta (e cioè l'avvicinarsi all'arbitro fino a porsi ad una distanza di appena 5 cm dal suo volto, urlandogli contro), di per se stesse idonee a concretare un atteggiamento intimidatorio cui ha fatto seguito la pronuncia sempre all'indirizzo del direttore di gara di un'espressione oggettivamente irrispettosa.

Ciò nondimeno, avuto riguardo all'entità della sanzione inflitta, la Corte ritiene di doverla rimodulare onde rendere il relativo contenuto afflittivo maggiormente aderente all'effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione. Ed, invero, non può essere obliterata la natura istintiva del gesto censurato, conseguente alla trattenuta dell'avversario, di talchè una lettura degli eventi accertati coerente con la stretta consequenzialità dinamica degli accadimenti consente di ridimensionare la portata offensiva del colpo inferto siccome non ispirato da una specifica finalità di arrecare un danno all'avversario, come peraltro fatta palese dalla stessa contenuta entità della lesione arrecata, definita nello stesso referto del direttore di gara come “lieve”.

In applicazione della suddetta metodica appare, dunque, equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, con conferma dell'ammenda applicata dal giudice di prime cure.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei soli limiti suddetti e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Semioli Franco a 3 giornate effettive di gara e ammenda di €3.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZAZA SIMONE SEGUITO GARA CROTONE/ASCOLI DEL 2.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 93 del 3.4.2013)

In data 2 aprile 2013 presso il campo sportivo “Ezio Scida” di Crotone, si è svolta la partita Crotone/Ascoli valida per in Campionato Nazionale L.N.P. di Serie B, incontro di recupero dell'ottava giornata di ritorno del 2.3.2013 che, al 45' del primo tempo, fu sospesa per impraticabilità di campo con il risultato parziale di uno a zero a favore della squadra del Crotone.

Al termine dell'incontro, e comunque ancora dentro il recinto di gioco, come riferito nel referto arbitrale “il calciatore n. 10, Zaza Simone tirava volontariamente i capelli ad un avversario provocandogli lieve e temporaneo dolore”.

Il Giudice Sportivo ha, pertanto, comminato al giocatore Zaza la sanzione sopra citata in epigrafe.

La società Ascoli ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo che il Giudice Sportivo abbia applicato una palese eccessività e spropositatezza della squalifica irrogata al calciatore Zaza Simone.

Tale sanzione viene dichiarata erronea ed eccessiva in quanto, seppur il gesto e la relativa condotta del giocatore siano da ritenersi effettivamente censurabili, scorretti e antisportivi, il gesto per cui è stato sanzionato Zaza Simone deve ritenersi meramente istintivo e privo di qualsivoglia giustificato tentativo di ledere l'incolumità del collega avversario.

La reclamante segnala, inoltre, l'assoluta mancanza di volontà lesiva, come confermato dalla inesistenza del benché minimo pregiudizio a scapito dell'avversario di gioco.

In definitiva l'azione contestata viene descritta come non imputabile a fatto di violenza e pertanto meritevole di 1 sola giornata di squalifica come assunto dalla Corte di Giustizia Federale in casi analoghi in accoglimento dei ricorsi della S.S. Lazio S.p.A. e A.S. Roma ex Com. Uff. n. 99/CGF del 15.12.2009 e ancora più illuminate la riunione del 20.1.2008 pubblicato sul Com. Uff. n. 198/CGF del 22.5.2009 presentato dalla U.S. Città di Palermo per la squalifica del calciatore Antonio Nocerino.

Viene successivamente prospettata la richiesta di audizione del rappresentante della Società Ascoli a chiarimento di quanto sopra riportato, al fine di avvalorare la ricostruzione dei fatti descritta nei motivi del reclamo, ritenendo il proprio giocatore non meritevole di sanzione imputabile a condotta violenta, salvo quella derivante dall'espulsione diretta, o tutt'al più imputabile alla sola condotta antisportiva, scorretta e censurabile (art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.).

Alla luce delle esposizioni fornite viene richiesta:

- in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata
- in subordine, commutare la sanzione residua ad ammenda nella misura minima prevista da C.G.S.

All'udienza del 12 aprile 2013 il legale rapp.te della Società ricorrente, illustrava i motivi di ricorso e richiamati i precedenti giurisprudenziali, rassegnava le conclusioni riportandosi a quelle svolte con il reclamo.

Il Collegio, esaminati gli atti ed i precedenti richiamati, rileva che il fatto accertato dal referto arbitrale è configurabile come gravemente antisportivo.

Gli elementi dedotti dalla difesa della società ricorrente non sono tali da far ritenere incongrua e sproporzionata la sanzione irrogata, che merita di essere confermata integralmente, proprio ai sensi dell'art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S..

Non vale, in contrario peraltro, richiamare la circostanza che il fatto fosse stato commesso a gara conclusa in quanto e comunque accertato dal referto arbitrale e, in ogni caso, è stato commesso all'interno del recinto di gioco.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 agosto 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete